

# Salute e Sicurezza

nei luoghi di lavoro

D.L. 81/08

*Corso di*

***FORMAZIONE SPECIFICA***

***(Modulo 1)***

# Contenuti Formazione Specifica 1

- Rischi infortuni
- Ambienti di lavoro
- Microclima ed illuminazione
- Elettrici generali
- Videoterminali
- Rischi chimici e biologici
- Movimentazione manuale dei carichi

# ***RISCHI INFORTUNI***

# Valutazione dei rischi

Analisi SISTEMATICA delle lavorazioni realizzata per:

- individuare i pericoli (fattori di rischio);
- individuare le persone potenzialmente esposte;
- valutare (stimare) i rischi;
- individuare i possibili effetti sulle persone;
- individuare soluzioni per eliminare o ridurre i rischi a un livello accettabile.

# D.V.R.

## Artt. 17, 28 e 29

Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi ed elabora un documento (DVR), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria.

Viene sottoscritto dal Datore di Lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente (se previsto) e dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

# Infortuni e malattie professionali

- Gli infortuni sono dovuti ad eventi traumatici (ferite, cadute, esplosione ecc.)
- Le malattie professionali invece insorgono a causa di agenti che agiscono a lungo nel tempo (polveri, solventi, rumori, vibrazioni ecc.)
- Le malattie professionali possono insorgere anche a lunga distanza di tempo dall'esposizione.

**Esempio:** il prolungato utilizzo del videoterminale non provoca un infortunio immediato ma espone il lavoratore a possibili patologie agli occhi ed all'apparato dorso-lombare per la postura.

# Infortuni e malattie professionali <sup>7</sup>

- Gli infortuni sono dovuti ad eventi traumatici (ferite, cadute, esplosione ecc.)
- Le malattie professionali invece insorgono a causa di agenti che agiscono a lungo nel tempo (polveri, solventi, rumori, vibrazioni ecc.)
- Le malattie professionali possono insorgere anche a lunga distanza di tempo dall'esposizione.

**Esempio:** il prolungato utilizzo del videoterminale non provoca un infortunio ma espone il lavoratore a possibili patologie agli occhi ed all'apparato dorso-lombare per la postura.

# *AMBIENTI DI LAVORO*

## Art. 63

# Requisiti di salute e di sicurezza

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'*ALLEGATO IV*.
2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.
3. *L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.*

# Art. 64

## Obblighi del Datore di Lavoro

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;

b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;

c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

- d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
- e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

# ALLEGATO IV

## Requisiti dei Luoghi di Lavoro

- **1.1. Stabilità e solidità**

- **1.2. Altezza, cubatura e superficie**

- 1.2.1.1. altezza netta non inferiore a m 3;

- 1.2.1.2. cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore;

- 1.2.1.3. ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq 2.

- 1.2.2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.

### ■ **1.3. Pavimenti, muri, soffitti e finestre**

1.3.2. I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucchiolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi.

1.3.7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.

### ■ **1.4. Vie di circolazione**

1.4.9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.

1.4.10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombri da materiali che ostacolano la normale circolazione.

## ■ **1.5. Vie e uscite di emergenza**

1.5.2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre

1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.

1.5.7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, quando sono presenti lavoratori in azienda, *se non nei casi specificamente autorizzati dagli organi di vigilanza*

1.5.10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica.

## ■ **1.6. Porte e portoni**

1.6.1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.

1.6.16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere aperte.

## ■ **1.7. Scale**

1.7.1.2. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano della persona verso l'esterno.

## ■ **1.8. Luoghi di lavoro esterni**

# ***MICROCLIMA ED ILLUMINAZIONE***

# ALLEGATO IV

## Requisiti dei Luoghi di Lavoro

### ■ 1.9. *Microclima*

#### 1.9.1. *Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi*

1.9.1.1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia possibile, con impianti di areazione.

1.9.1.3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.

1.9.1.4. Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.

1.9.1.5. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente.

### *1.9.2. Temperatura dei locali*

1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.

1.9.2.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti.

1.9.2.4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.

1.9.2.5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.

### *1.9.3. Umidità*

1.9.3.1. Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria è soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro, si deve evitare, per quanto è possibile, la formazione della nebbia, mantenendo la temperatura e l'umidità nei limiti compatibili con le esigenze tecniche.

## ■ 1.10. *Illuminazione dei luoghi di lavoro*

1.10.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale (min 1/8 sup.). In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.

1.10.2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori.

1.10.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità (min 5 lux).

1.10.4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.

1.10.5. Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità.

# ***RISCHI ELETTRICI***

# IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

(Titolo III Capo III artt. 80 – 86)

## ■ **Articolo 80 - Obblighi del datore di lavoro**

1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:

a) contatti elettrici diretti;

b) contatti elettrici indiretti;

c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;

d) innesco di esplosioni;

- e) fulminazione diretta ed indiretta;
- f) sovratensioni;
- g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1.

*3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto*

## ■ **Articolo 81 - Requisiti di sicurezza**

1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte.

2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le *pertinenti norme tecniche*.

## ■ **Articolo 82 - Lavori sotto tensione**

1. E' vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza.

## ■ **Articolo 84 - Protezioni dai fulmini**

1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme *tecniche*.

## ■ **Articolo 86 - Verifiche e controlli**

1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

# ***VIDEOTERMINALI***

# ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI (Titolo VII artt. 172 – 176)

## ■ **Articolo 173 - Definizioni**

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

*a) videoterminale*: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;


*b) posto di lavoro*: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;

## ■ **Articolo 174 - Obblighi del datore di lavoro**

1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'articolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:

- a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
- b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
- c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all'articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all'*ALLEGATO XXXIV*.



Lo schermo deve essere posizionato di fronte all'operatore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un pò più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore e ad una distanza degli occhi pari a circa 50-70 cm.

## ■ **Articolo 175 - Svolgimento quotidiano del lavoro**

1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.
5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.

6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.

### ***Articolo 176 - Sorveglianza sanitaria***

1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento:

a) ai rischi per la vista e per gli occhi;

b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.

3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.

# ***SOSTANZE PERICOLOSE (RISCHI CHIMICI)***

# TITOLO IX

## Protezione da agenti chimici



- Rischi connessi alle caratteristiche delle sostanze usate, derivanti dal possibile contatto o inalazione di sostanze chimiche nocive, tossiche o corrosive;
- Rischi connessi a problemi ambientali per la presenza delle sostanze pericolose, vale a dire rischi conseguenti all'accumulo di sostanze (o di residui) con recipienti non più in grado di garantire la tenuta, in luoghi non idonei;
- Rischi derivanti dallo scarso uso dei D.P.I.: ustioni e danni all'epidermide, danni all'apparato respiratorio e visivo

# Prevenzione del Rischio chimico

Prevenzione  
Gestionale

Prevenzione  
Tecnica

# Prescrizioni di Prevenzione

37

- stilare una lista delle sostanze chimiche presenti (procedere all'aggiornamento dell'elenco ogni qualvolta si acquistino nuovi prodotti);
- richiedere al fornitore le Schede di Sicurezza, definire la procedura di immagazzinamento ed utilizzo;
- verificare che tutti i recipienti riportino l'indicazione scritta del nome e del codice numerico del prodotto contenuto e dei rischi associati.

- in caso di travaso di parte della sostanza dal contenitore originale ad un altro assicurarsi di riportare l'indicazione scritta del nome e del codice numerico del prodotto contenuto e dei rischi associati su quello di destinazione;
- le materie prime non in uso, i prodotti ed i rifiuti che abbiano proprietà nocive per la salute devono essere custoditi in recipienti a tenuta e la loro presenza deve essere segnalata;

- apporre idonea cartellonistica nei locali ove si depositano o si usano sostanze chimiche indicante il divieto di fumare, usare apparecchi a fiamma libera, mangiare e bere;
- attivare idonea procedura in modo che la manipolazione di sostanze pericolose per la salute venga effettuata da personale competente;
- i lavoratori devono disporre di idonei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) sia per proteggere le vie

- respiratorie che per proteggersi da contatti accidentali attraverso la pelle o gli occhi;
- Nei locali o attrezzature ove si impiegano sostanze chimiche pericolose devono esistere idonei sistemi di captazione vapori, di ricambio aria e attrezzature per docce oculari.

# ***RISCHI BIOLOGICI***

# TITOLO X

## Esposizione ad Agenti Biologici

Negli istituti scolastici l'esposizione agli agenti biologici può avvenire solo se si entra in contatto diretto con materiale organico (in presenza di batteri, virus).

Concetto generale di prevenzione: curare l'igiene personale e nel caso degli operatori di pulizia utilizzare sempre guanti in lattice, mascherina ed occhiali.

# ***MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI***

## TITOLO VI (Art. 168)

# Movimentazione manuale dei Carichi

1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'*ALLEGATO XXXIII*

# ALLEGATO XXXIII

## **1. CARATTERISTICHE DEL CARICO**

La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:

- il carico è troppo pesante: più di 30 Kg (20 per le donne, è vietato per la donna in gravidanza);
- è ingombrante o difficile da afferrare;
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.

## ALLEGATO XXXIII

### **2. SFORZO FISICO RICHIESTO**

Lo sforzo fisico può presentare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:

- è eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
- può comportare un movimento brusco del carico;
- è compiuto col corpo in posizione instabile.

### **3. CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE DI LAVORO**

Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:

## ALLEGATO XXXIII

- lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta;
- il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o è scivoloso;
- il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;
- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;
- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
- la temperatura, l'umidità o la ventilazione sono inadeguate.

## ALLEGATO XXXIII

### **4. ESIGENZE CONNESSE ALL'ATTIVITA'**

L'attività può comportare un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari se comporta una o più delle seguenti esigenze:

- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;
- pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti;
- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.

# ALLEGATO XXXIII

## FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela e sostegno della maternità e di protezione dei giovani sul lavoro, il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:

- ❑ inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenuto altresì conto delle differenze di genere e di età;
- ❑ indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;
- ❑ insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o dell'addestramento

## RIFERIMENTI A NORME TECNICHE

Le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attività di movimentazione manuale.

# ***FATTORI DI RISCHIO ED ERRORI QUOTIDIANI A SCUOLA***

# FATTORI DI RISCHIO

- chiodi e viti sporgenti dal muro, dalle porte, dalle sedie, ecc
- appendi abiti sporgenti ad altezza viso
- forbici e tagliacarte con punte non arrotondate o mancanti di apposita custodia
- oggetti in vetro collocati in posizione pericolosa
- taglierina sprovvista del dispositivo coprilama
- armadi non ancorati al muro o quadri non fissati saldamente alle pareti

- cavi elettrici e prolunghe sporgenti dalla scrivania
- lamine di alluminio poste sulla soglie delle porte non perfettamente aderenti al pavimento
- oggetti abbandonati sul pavimento (zaini, cartelle, borse, ecc.)
- oggetti scivolosi caduti sul pavimento (fogli di acetato, ecc.);
- pavimento bagnato
- sedie e banchi rotti
- mobili metallici con spigoli vivi e taglienti o cassetti aperti

# ERRORI QUOTIDIANI

- raccogliere, con le mani nude, frammenti di vetro;
- gettare frammenti di vetro nel cestino dei rifiuti;
- contrastare la chiusura automatica di cancelli o porte di ascensori infilando le mani;
- Spostare mobili od oggetti voluminosi mantenendo le mani all'esterno
- spostare attrezzature afferrandole in modo errato
- aprire più cassette di un classificatore provocandone il ribaltamento
- spostarsi a spinta sulle sedie munite di ruote

# Salute e Sicurezza

nei luoghi di lavoro

D.L. 81/08

*Corso di*

***FORMAZIONE SPECIFICA  
(Modulo 1)***

***Grazie per l'attenzione***